



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2015

Oggetto: Chiarimenti e provvedimenti circa le modalità di designazione dei consulenti tecnici di ufficio.

Rispondiamo in merito ad una una richiesta di chiarimenti e conseguenti provvedimenti circa le modalità di designazione dei consulenti tecnici d'ufficio.

Il Consiglio Nazionale è stato istituito con un atto regolamentare (r.d. 23 ottobre 1935, n. 2537) con la denominazione di "*commissione centrale*", avente sede presso il Ministero dei lavori pubblici e con la (sola) funzione di esaminare i ricorsi contro gli atti degli Ordini locali concernenti l'iscrizione dei professionisti. Con d.lgs.lt. n. 382 del 1944 la sua sede è stata trasferita presso il Ministero di grazia e giustizia; ed ha assunto il nome di "*Consiglio Nazionale*" per effetto del d.lgs. n. 6 del 1946. Al di fuori delle sue funzioni di seconda istanza nei procedimenti di iscrizione, non ha poteri di indirizzo, direttiva, avocazione, controllo, etc., nei confronti degli Ordini provinciali; e non ha un potere generale di supremazia che gli consenta di esprimere manifestazioni di volontà e/o di giudizio impegnative e vincolanti per l'intera categoria e per gli Ordini provinciali. (intermini TAR Umbria n. 225 del 10 maggio 2004).

Ciò premesso, preme evidenziare che l'art. 14 Disp. Att. C.p.c. ("*formazione dell'Albo*") stabilisce che "*L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un Comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'Ordine o dal Collegio della categoria a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici*".

Sicchè, ogni attività di carattere consultivo, inerente le iscrizione degli elenchi dei CTU dei Tribunali e delle Procure, sono devolute ai Collegi territoriali, che coadiuvano il presidente del Tribunale per le attività di iscrizione nel predetto Albo dei CTU.

